



TOMMASO DEL FREO
NOTAIO

Signa - Piazza Cavour, 30
Firenze - Via XX Settembre, 120
Tel. e WhatsApp +39055577295
Email: studio@polonotarile.it

N. 4831 di Repertorio

N. 3658 di Raccolta

VERBALE RICOGNITIVO DI MODIFICA DELLO STATUTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, questo giorno quattro del
mese di agosto

- 04.08.2025 -

in Firenze, Via XX Settembre n. 120, alle ore 10:00
(dieci e zero minuti)

Davanti a me **Dottor TOMMASO DEL FREO**, Notaro in Signa,
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE:

- **CECCHERINI Andrea**, nato a Firenze il giorno 11
febbraio 1952 e domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede dell'ente, nella sua qualità di
Presidente, e come tale legale rappresentante, del
**"Coordinamento dell'Area Fiorentina delle Misericordie
della Toscana"** in breve **"Coordinamento"**, con sede a
Firenze in Via dello Steccuto n. 38, codice fiscale
94264940480, iscritta al Registro Unico del Terzo
Settore in data 7/11/2022.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaro
sono certo, dopo aver

PREMESSO

- che in data 26 novembre 2019, con verbale ai miei
rogiti in pari data rep. n. 2050/1531 registrato a
Firenze il 4 dicembre 2019 al n. 23176 serie 1T,
l'assemblea generale del **"Coordinamento dell'Area
Fiorentina delle Misericordie della Toscana ODV"** ha
approvato il nuovo testo dello statuto associativo per
conformarlo alle prescrizione del Codice del terzo
Settore di cui al D.lgs. 117/2017;

- che in data 27 maggio 2025, con verbale ai miei rogiti
in pari data rep. 4737/3586 registrato a Firenze il 4
giugno 2025 al n. 22776, l'assemblea generale del
**"Coordinamento dell'Area Fiorentina delle Misericordie
della Toscana ODV"**, con le maggioranze previste per le
modifiche dello statuto, ha deliberato di richiedere il
Riconoscimento della Personalità Giuridica e di
autorizzare il Presidente ad ogni atto necessario o
opportuno per ottenere il riconoscimento della
Personalità Giudica quale Organismo del Volontariato del
Terzo Settore, financo modificare, in accordo con gli
uffici federali delle Misericordie, lo statuto negli
stretti limiti di quanto richiesto dalla Regione Toscana
o altra pubblica amministrazione.

- che in data 1 luglio 2025, con atto ai miei rogiti in
pari data, rep. 4782/3618 registrato a Firenze il 2
luglio 2025 al n. 27488 serie 1T si è proceduto ad
attestare, ai sensi dell'articolo 22 del citato D.lgs.

REGISTRATO A
Uff. Terr. di FIRENZE
il 5 agosto 2025
al n. 34636 serie 1T
Esente

117/2017, la sussistenza del patrimonio minimo;

- che in data 23 luglio 2025 il competente ufficio territoriale del RUNTS sospendeva la pratica telematica protocollata con il n. 2226625 e con messaggio di posta elettronica certificata in pari data, identificativo messaggio C67F1FDE.00CCA1A7.3614167E.6DA99BA1.posta-certificata@legalmail.itin, richiedeva che lo statuto fosse adeguato, nella formulazione letterale di alcuni articoli, al modello concordato tra gli uffici nazionali preposti e la Federazione Nazionale delle Misericordie d'Italia in data 13 giugno 2024;

- che dopo lunga interlocuzione si concordava con detto Ufficio la riformulazione dello statuto opportuna e necessaria ai fini della positiva conclusione dell'iter amministrativo iniziato;

Quindi il Presidente, in forza dell'espressa delega contenuta nel verbale sopra citato, e conformandosi alle prescrizioni della Regione Toscana, con il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

DA' ATTO

- che lo statuto, senza alcuna modifica sostanziale e senza alcuna variazione ai diritti e obblighi degli associati, alle attività o finalità dall'ente, alla sua struttura o organizzazione, viene modificato nella sola riformulazione letterale di alcune parti degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 18 .

Il Presidente quindi mi consegna il nuovo testo dello statuto aggiornato che, previa vidimazione a forma di legge, si allega a questo verbale sotto la lettera "A". Sono a carico dell'associazione le spese del presente atto e si richiedono le agevolazioni fiscali per gli enti di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà, e quindi lo sottoscrive unitamente a me Notaio, essendo le ore dieci e dieci minuti.

Occupi due pagine sin qui di un foglio.

F.to: Andrea CECCHERINI

F.to: Tommaso Del Freato Notaio. Vi è il sigillo.

Segue allegato sotto la lettera "A" lo statuto sociale.

**STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE
MISERICORDIE
AREA FIORENTINA**

ART. 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E STRUTTURA

1. È costituito il Coordinamento tra le Misericordie dell'area Fiorentina come identificata nell'ex provincia di Firenze, con l'esclusione dell'area empoiese, che aderiscono alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. L'Associazione è denominata "Coordinamento dell'Area Fiorentina delle Misericordie della Toscana" ODV - in seguito anche semplicemente "Coordinamento" - ed ha sede legale in Firenze.

ART. 2

FORMA GIURIDICA

1. Il Coordinamento è un'Organizzazione di volontariato, organizzata ai sensi del vigente Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), è apartitica ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono, mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari.
2. Il Coordinamento è un Ente del Terzo settore, iscritto nella Sezione A) Organizzazioni di volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 3

DURATA

1. La durata del Coordinamento è illimitata. Questa potrà essere sciolta con delibera, in sede di seduta straordinaria dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio del Coordinamento sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore con finalità analoghe e preferibilmente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 4

SCOPI E FINALITÀ

1. Il Coordinamento è un Comitato Zonale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. Il Coordinamento, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - a) interventi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e servizi sociali – lettere a, b e c;
 - b) istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa – lettera d;
 - c) interventi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali – lettera e;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – lettera i;
 - e) fornire servizi strumentali agli enti del Terzo settore che aderiscono all'Organizzazione, resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore – lettera m;
 - f) iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale – lettere n e o;

- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – lettera r;
 - h) l'erogazione di sussidi ed elargizione di beni o servizi a persone indigenti o svantaggiate, anche attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti – lettera u;
 - i) attività di protezione civile – lettera y.
3. A questo fine, il Coordinamento esercita i seguenti compiti:
- 1. promuovere e valorizzare il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;
 - 2. tutelare i diritti e gli interessi degli Associati in sede territoriale, rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche;
 - 3. assistere gli Associati, se richiesto, nelle trattative con gli organi territoriali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
4. In questo contesto, il Coordinamento può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. Le attività diverse sono stabilite

ART. 5

MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

- 1. Il Coordinamento mira al raggiungimento dei propri scopi con l'apporto prevalente e gratuito dei volontari delle Associate aderenti.
- 2. Per il proprio funzionamento può avvalersi, nei limiti indicati dalla legge, di personale dipendente, collaboratori e professionisti.
- 3. Per il raggiungimento dei propri scopi il Coordinamento si avvale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, di qualsiasi strumento utile, compiendo anche attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del sopra citato decreto; in via esemplificativa e non tassativa, può gestire direttamente o costituire e partecipare ad enti - anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta - ed organismi locali. Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi - e nel rispetto delle leggi di settore - il Coordinamento potrà, sempre con carattere esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, anche a favore di terzi; partecipare ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere finanziamenti pubblici e privati; erogare donazioni o stipulare mutui; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.
- 4. Il Coordinamento può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, altresì mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida.

ART. 6

ADESIONE DELLE ASSOCIATE

- 1. I requisiti per far parte del Coordinamento sono:
 - a) essere un'Associazione aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana;
 - b) avere sede legale nel territorio meglio individuato dall'art. 1 del presente Statuto;

- c) non aderire ad enti di secondo livello concorrenti per finalità e scopo con il Coordinamento stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 45, comma 4, dello Statuto della Confederazione Nazionale. La perdita di uno di questi requisiti comporterà l'automatica esclusione della Misericordia dal Coordinamento.
2. I soggetti di cui al capoverso 1, presentano domanda di ammissione al Coordinamento, in maniera automatica, tramite l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, avendo in tal modo già manifestato la volontà di aderire al Movimento delle Misericordie e alle sue articolazioni territoriali. Il Coordinamento mantiene regolari contatti con la Federazione per avere conoscenza delle adesioni che interessano anche il Coordinamento.
3. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, dopo aver preso atto delle adesioni di cui sopra, ne delibera l'iscrizione nel libro degli associati. Tale iscrizione garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con relativo diritto di voto attivo e passivo.

ART. 7

APPARTENENZA

1. L'appartenenza al Coordinamento impegna le Associate al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi del Coordinamento.

ART. 8

PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATA

1. Lo status di Associata viene meno in seguito alla perdita dello status di Associata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.
2. La cessazione della qualifica di Associata non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno sociale in corso, né abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
3. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, nel compimento delle proprie funzioni, qualora rilevi che una propria Associata mantiene comportamenti non conformi ai principi del Movimento o svolge attività in contrasto con i sopradetti principi, segnala l'Associazione alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per gli opportuni provvedimenti.

ART. 9

PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Coordinamento è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili che sono conferiti nel Coordinamento all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
 - b) sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati.

ART. 10

BILANCIO E PROVENTI

1. Le tipologie di entrata sono:
- a) contributi ordinari annuali degli Enti Federativi;
 - b) contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea delle Associate in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio;
 - c) contributi privati, dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre, attività ed iniziative promosse dal Coordinamento nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti no profit;

- f) proventi derivanti da raccolte fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
 3. Entro il mese di Aprile, il Consiglio Direttivo, dovrà approvare il bilancio d'esercizio dell'anno precedente e il bilancio preventivo; il bilancio d'esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro il mese di maggio dell'anno associativo seguente.

ART. 11

ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi del Coordinamento:
 - a) l'Assemblea delle Associate;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Coordinamento;
 - d) i Revisori dei Conti e l'Organo di controllo;

ART. 12

GRATUITÀ E RAPPRESENTATIVITÀ DELLE CARICHE

1. Qualsiasi carica associativa è svolta in maniera gratuita.
2. Il personale dipendente, del Coordinamento, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e delle Associate, non può ricoprire alcuna carica elettiva.

ART. 13

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

1. L'Assemblea - che è l'organo sovrano - è composta dai legali rappresentanti delle Associate o da confratello o consorella, a cui sia stata conferita delega in forma scritta.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento.
3. Ciascuna Associata dispone di un voto e può essere portatrice di una sola delega.
4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo e, comunque, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un terzo delle Associate.
6. La convocazione avviene mediante invio, presso la sede delle Associate, di lettera raccomandata a/r, fax o e-mail con avviso di lettura, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, con un preavviso di almeno quindici giorni.
7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma precedente con un preavviso di almeno cinque giorni.
8. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.
9. In sede ordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una delle Associate e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero delle Associate intervenute a condizione, però, che il numero di esse sia almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo; essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
10. L'Assemblea elegge il Presidente del Coordinamento, il Consiglio Direttivo con le modalità previste al successivo Articolo 14 e ne approva il bilancio, sia di esercizio sia preventivo; nomina i Revisori dei Conti e, se superati i limiti di cui all'articolo 18, l'Organo di controllo. Delibera, inoltre, in sede ordinaria sulle altre competenze attribuitele dalla legge, non specificamente esaminate dal presente Statuto.
11. In sede straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, in presenza dei due terzi delle Associate e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in secon-

da convocazione è richiesta la presenza della metà degli associati, salvo il caso che debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.

12. L'Assemblea in sede straordinaria delibera: sulle modifiche dello Statuto, sulla revoca dei componenti degli organi sociali; sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo e sullo scioglimento del Coordinamento, nominando i liquidatori ed indicando i criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto dell'articolo 3 del presente statuto.

ART. 14

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea di volta in volta e non può superare il numero di 9 componenti compreso il Presidente. Dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.
2. Sono eleggibili i Provveditori, Governatori, Presidenti o Capi di Guardia delle Associate, i membri del Magistrato o comunque confratelli o consorelle con delega espressa da parte dei legali rappresentanti delle singole Misericordie.
3. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione gli subentrerà il primo dei non eletti; che scadrà insieme a quelli in carica al momento della nomina.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente e può nominare un Direttore tecnico, e un Tesoriere.

ART. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione del Coordinamento e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle Associate.
2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea delle Associate.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione di nuove Associate e sulla loro esclusione di Associate ai sensi dell'Art. 8 dello statuto e deferisce le eventuali questioni al Collegio dei Proviviri degli organi federativi.
4. Emana regolamenti di attuazione del presente Statuto.
5. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea delle Associate, promuove la stipula di convenzioni con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.
6. Redige i bilanci d'esercizio e i bilanci preventivi e le relazioni contabili.
7. Conferisce il mandato con o senza rappresentanza al presidente del Coordinamento.

ART. 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o via e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere di un solo giorno ma con le modalità di cui al comma precedente.
4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può conferire delega, ad uno dei suoi componenti.

ART. 17
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Coordinamento nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo.
2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, curando che vengano redatti regolari verbali e che venga data attuazione alle delibere assunte.
3. In esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni il Coordinamento nei riguardi sia delle singole Associate che dei terzi.
4. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

ART. 18
IL CORRETTORE

1. All'Ordinario Diocesano di Firenze, sentiti anche gli ordinari delle Diocesi vicine interessate, spetta la nomina del Correttore del Coordinamento dell'Area Fiorentina, il quale assolve alle seguenti funzioni:
 - a) cura che gli indirizzi generali si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana;
 - b) presiede alla formazione spirituale degli appartenenti al Coordinamento e tiene i rapporti con gli Ordinari Diocesani ed i Correttori delle Associate;
 - c) partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19
IL COLLEGIO DEI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Collegio dei revisori è composto da un revisore unico o da un collegio tre membri effettivi, designati dall'Assemblea, in conformità con lo Statuto.
2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nel Coordinamento.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni e vigila sulla regolarità contabile del Coordinamento.
4. Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo relazionando per iscritto all'Assemblea.
5. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del Codice del Terzo Settore, il Coordinamento nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
6. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.
7. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
8. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
9. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché a quelle della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e a quelle generali del Codice del Terzo settore e dell'ordinamento civile italiano.

ART. 21
NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione la prima Assemblea Generale, avente per oggetto l'approvazione dello Statuto e l'elezione degli organi statutari, è convocata dal Coordinatore della zona fiorentina che la presiede.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto possono far parte del Coordinamento anche le Misericordie che abbiano deliberato, col proprio organo sociale, il recesso da enti di secondo livello concorrenti per finalità e scopo con il Coordinamento stesso con data certa ancorché successiva a quella di entrata in vigore del presente Statuto.

F.to: Andrea CECCHERINI

F.to: Tommaso Del Freo Notaio. Vi è il sigillo.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. TOMMASO DEL FREO, notaio in Signa, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, rilasciata da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Signa li 05 agosto 2025

Firma digitale del Notaio
Dott. TOMMASO DEL FREO